

LA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA

Tommaso Trombetta

Abstract

Il presente documento fornisce una breve sintesi della normativa regionale, nazionale ed europea per il contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. All'interno del documento è possibile trovare i link alle normative di riferimento e al corso "Violence Against Women & Domestic Violence" del consiglio d'Europa, oltre che un elenco dei principali centri antiviolenza presenti sul territorio piemontese. Il documento è parte dei risultati emersi dal progetto "La violenza contro le donne e la violenza domestica: un progetto per sensibilizzare, educare e formare" finanziato dalla Fondazione CRT.

Indice

1. La Convenzione di Istanbul.....	1
2. Normativa italiana.....	6
2.1. Codice penale.....	7
2.2. Codice di procedura penale.....	14
2.3. Informazioni alla vittima di violenza di genere o violenza domestica.....	15
2.4. Programmi riabilitativi per gli autori di violenza di genere o violenza domestica.....	16
2.5. Ulteriori strumenti di contrasto introdotti dalla Legge 19/2013.....	16
3. Regione Piemonte: Legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".....	19

1. La Convenzione di Istanbul

La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale diffuso in tutto il mondo; una violazione dei diritti umani che rimane ancora oggi scarsamente punita.

Ogni giorno in Europa le donne subiscono abusi che assumono diverse forme: dalla violenza psicologica alla violenza fisica, passando per lo stalking, le molestie, gli stupri, le mutilazioni genitali e i matrimoni forzati [1]. I dati riportano come una donna su tre nell'UE ha subito, nel corso della propria vita, violenze fisiche e/o sessuali [2].

Considerate tali premesse e data la diffusione e l'impatto di tale fenomeno, il Consiglio di Europa¹ si è impegnato nella produzione e nell'adozione di una convenzione volta alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e della violenza domestica.

Un lungo processo di negoziati e l'impegno politico e sociale diffuso a livello comunitario ha portato allo sviluppo della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica", anche conosciuta come "Convenzione di Istanbul".

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è una convenzione del Consiglio d'Europa finalizzata al contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul, in Turchia.

Adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011, è entrata in vigore nel 2014 ed è stata firmata dall'UE nel giugno 2017. Si tratta del primo strumento internazionale di questo tipo: alla ratifica devono seguire norme globali e giuridicamente vincolanti per prevenire la violenza di genere, proteggere le vittime e punire i responsabili [2].

Ad oggi, la convenzione è stata ratificata da 34 stati, e 12 paesi l'hanno firmata senza successivamente ratificarla. In Italia, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la ratifica della convenzione in data 28 maggio 2013 e all'unanimità il Senato ha convertito il testo in legge il 19 giugno 2013 [3].

La Convenzione di Istanbul è "*il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza*", [4, p. 1]. Si pone lo scopo di prevenire la violenza di genere e la violenza domestica, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli [5]. Promuovendo una tolleranza zero nei confronti di tale fenomeno, la Convenzione contribuisce ad una sensibilizzazione nei confronti di queste forme di violenza al fine di incrementare in primis il benessere e la sicurezza delle donne all'interno della Comunità Europea e più in generale in tutto il mondo. Costituendo uno strumento giuridicamente vincolante, gli Stati ratificatori sono legalmente responsabili qualora non garantiscano risposte adeguate ed efficaci al contrasto e alla prevenzione di tale violenza [6].

Ratificando la convenzione, i governi sono obbligati a cambiare le loro leggi, introdurre misure pratiche e stanziare risorse per adottare un approccio di tolleranza zero nei confronti della violenza contro le donne e della violenza domestica [1].

La Convenzione di Istanbul definisce la violenza di genere e la violenza domestica come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (art. 3 lett. a), esortando i paesi che l'hanno adottata ad esercitare la dovuta diligenza nel prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 5).

¹ "Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. Include 47 Stati membri, 28 dei quali fanno anche parte dell'Unione europea. Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono segnatari della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, un trattato concepito per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo supervisiona l'attuazione della Convenzione negli Stati membri" [6, p. 1].

La Convenzione contiene 81 articoli suddivisi in 12 capitoli [5].

Gli obiettivi che persegue sono espressamente dichiarati nell'Articolo 1: prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, proteggere le donne contro tali forme di violenza e punire i colpevoli. Tali intenti implicano un impegno più profondo, rivolto alla comprensione e al contrasto delle cause che perpetuano tale fenomeno, ossia la radicata e diffusa disuguaglianza di genere che permea la struttura sociale di molti paesi nel mondo. A tal proposito, il trattato contiene disposizioni volte a sradicare credenze, stereotipi di genere e pratiche sociali che promuovono e giustificano l'inferiorità delle donne rispetto agli uomini [1]

Alla luce degli obiettivi enunciati nell'Articolo 1 della Convenzione di Istanbul, gli stati ratificatori sono soggetti ad alcuni obblighi:

PREVENIRE

- Modificare atteggiamenti, ruoli di genere e stereotipi che contribuiscono a legittimare la violenza ai danni delle donne;
- formare professionisti che siano in grado di assistere le vittime;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulle varie forme di violenza, sul trauma che implicano e sugli effetti che producono sul benessere;
- includere, ad ogni livello di istruzione, percorsi formativi focalizzati sul tema dell'uguaglianza di genere;
- cooperare con le ONG, i mass media e il settore privato per sensibilizzare il vasto pubblico.

PROTEGGERE

- garantire che le misure adottate tutelino in primis i bisogni delle vittime e la loro sicurezza;
- istituire servizi speciali di protezione, che garantiscano sostegno medico e psicologico e consulenza giuridica alle vittime e ai loro figli;
- istituire un numero sufficiente di case rifugio e centri di accoglienza, e apposite linee telefoniche gratuite di assistenza, che siano attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

PERSEGUIRE GLI AUTORI

- garantire che la violenza contro le donne sia penalizzata e debitamente punita;
- accertarsi che la cultura, le tradizioni e i costumi, la religione o il cosiddetto "onore" non possano giustificare nessun atto di violenza;
- garantire che le vittime abbiano accesso a misure di protezione speciali nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari;
- garantire che i servizi delle forze dell'ordine incaricati di fare rispettare la legge siano in grado di dare una risposta immediata alle richieste di assistenza e di gestire adeguatamente le situazioni pericolose.

POLITICHE INTEGRATE

- garantire che l'insieme delle misure sopra elencate rientrino in un pacchetto di politiche coordinate e globali e offrano una risposta omnicomprensiva alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica. [6]

Oltre a stabilire e imporre obblighi agli stati ratificatori, il trattato esplicita i delitti che caratterizzano la violenza contro le donne: violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori - stalking (art. 34); la

violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39); le molestie sessuali (art. 40). Gli Stati ratificatori devono quindi prevedere l'inclusione dei sopra citati reati nei loro codici penali o in altre forme di legislazione, qualora non siano già presenti all'interno dei loro ordinamenti giuridici.

L'articolo 3 della Convenzione definisce alcuni termini chiave:

1. "*la violenza contro le donne*" è da intendersi come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne. Comprende ogni atto che determina o può determinare un danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica o privata, commesso in virtù del genere della vittima;
2. con il termine "*violenza domestica*" si fa riferimento ad ogni atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica perpetrato all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, a prescindere dal fatto che il perpetratore condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
3. "*genere*": indica i ruoli costruiti socialmente, i comportamenti, le attività e gli attributi che una data società ritiene appropriati per le donne e gli uomini.
4. "*violenza contro le donne basata sul genere*": fa riferimento ad ogni forma di violenza messa in atto ai danni di qualsiasi una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
5. "*vittima*": qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti riportati nei punti 1 e 2
6. con il termine "*donna*" si fa riferimento anche alle ragazze minori di 18 anni.

L'articolo 4 afferma che la Convenzione, e in particolare le disposizioni volte alla tutela delle vittime, devono essere applicate senza alcuna discriminazione basata sul sesso, il genere, l'etnia, la nazionalità, la lingua, l'orientamento sessuale, religioso, politico, l'identità di genere, l'età, le condizioni di salute o su qualsiasi altra condizione [5].

Tra le importanti innovazioni contenute all'interno della Convenzione, è importante sottolineare come sia il primo trattato internazionale contenente una definizione di genere che propone una distinzione tra uomini e donne non più esclusivamente basata sulle caratteristiche e le differenze biologiche, ma basata su categorie socialmente definite, che attribuiscono ruoli e comportamenti distinti a uomini e donne.

L'introduzione del concetto di genere risulta particolarmente importante alla luce dei numerosi studi che hanno dimostrato come determinati ruoli e comportamenti, socialmente definiti, possano contribuire alla legittimazione della violenza contro le donne [6].

A questo proposito, la convenzione esplicita come la violenza contro le donne sia fondata sul genere, sottolineando quindi come essa sia diretta contro le donne in quanto donne, e/o come essa colpisca maggiormente le donne.

Il preambolo della Convenzione riconosce la natura strutturale di tale fenomeno, considerato contemporaneamente causa e conseguenza della disparità nei rapporti di potere tra donne e uomini.

In quest'ottica, la Convenzione di Istanbul si pone l'obiettivo di contrastare l'idea le credenze e gli stereotipi che promuovono una concezione della donna come inferiore rispetto all'uomini. In effetti, i pregiudizi, gli stereotipi, le usanze e le tradizioni favoriscono ancora oggi gli uomini in diversi contesti privati e pubblici, nella vita politica, sul luogo di lavoro, nei sistemi educativi, nella denuncia di crimini alla polizia, o in tribunale. Tale sistema socio-culturale contribuisce alle difficoltà che le

donne incontrano nel trovare pieno riconoscimento dei propri diritti e nell'ottenere un adeguato aiuto e supporto a seguito di episodi di violenza.

A livello formativo, la Convenzione di Istanbul si pone l'obiettivo di promuovere all'interno del contesto educativo, valori che garantiscano parità tra i generi, il rispetto reciproco e la non violenza nelle relazioni interpersonali, lo sradicamento degli stereotipi di genere, il diritto all'integrità personale, la sensibilizzazione sulla violenza fondata sul genere e la necessità di combatterla (Articolo 14). Insegnare ai bambini e alle nuove generazioni tali valori, contribuisce a renderli cittadini rispettosi e democratici, senza produrre alcun effetto sul loro orientamento sessuale o sulla loro identità di genere.

Al contrario, alimentare stereotipi di genere all'interno del contesto educativo limita le potenzialità e la libertà di scelta di ragazze e ragazzi. L'educazione, infatti, ha un impatto profondo sulla rappresentazione che i bambini hanno di sé stessi, degli altri e delle relazioni tra i generi. Per questo motivo è importante che l'ambiente formativo sia libero da insegnamenti che possano in qualche modo alimentare la discriminazione di genere e giustificare la violenza nei confronti delle donne.

In linea generale, la Convenzione di Istanbul contrasta ogni tentativo di:

- ▶ confinare donne e uomini in ruoli tradizionali, limitandone quindi lo sviluppo personale, educativo e professionale e le opportunità di vita in generale;
- ▶ giustificare e mantenere il patriarcato, i rapporti di potere storici degli uomini sulle donne, e gli atteggiamenti sessisti che impediscono l'avanzamento della parità di genere;
- ▶ rifiutare il concetto di diritto delle donne di vivere una vita libera dalla violenza.

La convenzione si applica principalmente alle donne, rivolgendosi in primis a forme di violenza che subiscono solo le donne (aborto forzato, mutilazioni genitali femminili) o che esse esperiscono in misura significativamente maggiore (violenza sessuale e stupro, stalking, molestie sessuali, violenza domestica, matrimonio forzato, sterilizzazione forzata), e che derivano dalle disuguaglianze di genere e dalle discriminazioni strutturali che le donne subiscono.

Tuttavia, considerato che l'obiettivo della Convenzione è contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica in ogni sua forma e a prescindere dal contesto in cui essa si verifica, la sua applicazione non si limita alle coppie legalmente sposate ma si estende a tutti i partner, che siano essi sposati o meno, all'interno di una relazione tra persone dello stesso sesso o eterosessuale.

Inoltre, anche gli uomini subiscono alcune forme di violenza coperte dalla convenzione, come la violenza domestica e il matrimonio forzato, sebbene più raramente e spesso in forme meno gravi. Per questo motivo la Convenzione incoraggia l'applicazione delle sue disposizioni a tutte le vittime di violenza domestica, compresi gli uomini, i bambini e gli anziani. Gli Stati possono scegliere se applicare o meno la convenzione a queste vittime di violenza domestica [1].

Ad oggi la Convenzione di Istanbul ha promosso importanti riforme legislative, ha permesso la creazione e il potenziamento dei servizi volti alla tutela delle vittime e ha favorito lo stanziamento di risorse e l'implementazione di nuovi percorsi formativi. Più nello specifico, ad esempio, la Convenzione ha portato nei paesi ratificatori a nuove definizioni di stalking e molestie sessuali; alla modifica della definizione di stupro basata sull'assenza del consenso e non più sulla prova dell'uso della forza; alla creazione di "risposte coordinate della comunità", coinvolgendo team multidisciplinari impegnati nella tutela e nella protezione delle vittime; alla creazione di linee telefoniche 24/7 di aiuto e supporto; alla creazione di nuove case rifugio finanziate con fondi pubblici;

e all'implementazione di percorsi formativi rivolti ai professionisti (giudici, magistrati e avvocati) e all'interno delle Università [1].

L'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul è monitorata da un meccanismo che si basa sulle analisi condotte dal “Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (GREVIO), un organismo indipendente composto da esperti sul tema della violenza di genere e la violenza domestica, e dal “Comitato delle Parti”, un organismo politico composto dai rappresentanti ufficiali degli Stati parti della Convenzione.

Bibliografia

- [1] <https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-italian/1680944876>
- [2] <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191121IPR67113/convenzione-di-istanbul-tutti-gli-stati-membri-devono-ratificarla-senza-indugio>
- [3] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg>
- [4] <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210>
- [5] https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0578900000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG
- [6] <https://rm.coe.int/1680464e9d>

Link al testo completo della Convenzione di Istanbul:
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0578900000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

Link al corso “Violence Against Women & Domestic Violence” del Consiglio d'Europa:
<http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=3349>

2. Normativa italiana

In Italia, il primo importante contributo legislativo in materia di violenza sessuale, si è avuto a seguito dell'approvazione della Legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha per la prima volta considerato la violenza nei confronti delle donne come un delitto contro la libertà personale, sostituendo la precedente normativa, la quale la collocava fra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Con la Legge 4 aprile 2001, n. 154 vengono introdotte nuove importanti misure rivolte al contrasto della violenza domestica, attraverso l'allontanamento del familiare violento. Nel 2001 vengono approvate anche le Leggi n. 60 e la Legge 29 marzo 2001, n. 134 sul patrocinio a spese dello Stato per le donne, senza mezzi economici, violentate e/o maltrattate; uno strumento fondamentale volto alla tutela delle vittime.

Con la Legge 23 aprile 2009, n. 38 sono state ulteriormente inasprite le pene per il delitto di violenza sessuale ed è stato per la prima volta introdotto il reato di atti persecutori (*stalking*).

Con la legge 27 giugno 2013 n. 77, l'Italia ha approvato la ratifica della Convenzione di Istanbul (2011), la quale, definendo la violenza delle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e della violenza domestica.

Un passo importante a livello legislativo è stato compiuto il 15 ottobre 2013, con l'approvazione della Legge 119/2013 (in vigore dal 16 ottobre 2013) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere" [1]. La legge (art. 3) introduce una definizione di violenza domestica e ha lo scopo di inasprire le pene per gli autori di violenza di genere e violenza domestica, introducendo in taluni casi, misure preventive orientate alla tutela delle vittime.

Nell'Agosto 2019, infine, è stata approvata la Legge 19 luglio 2019 n. 69 recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", anche conosciuta come "codice rosso". La legge si pone l'obiettivo di contrastare, principalmente dal punto di vista procedurale e penale, le varie forme di violenza, inasprendo le pene per i diversi reati, in particolare per quelli in cui sono coinvolte vittime minori e persone in condizioni di inferiorità fisica e/o psichica [2].

Grazie agli importanti contributi legislativi apportati dalle leggi 19/2013 e 69/2019, la normativa italiana rientra interamente nel quadro normativo definito dalla Convenzione di Istanbul (2011) [3].

2.1. Codice penale

Di seguito i delitti, e le rispettive condanne, riportati all'interno del Codice penale, ascrivibili al fenomeno della violenza di genere e della violenza domestica:

• **570 "Violazione degli obblighi di assistenza familiare"**: Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

• **571 “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”**: Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 (“circostanze aggravanti” del delitto di lesione personale [c.p. art. 582]), ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

• **Art 572 “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”**: chiunque maltratti una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il delitto è commesso in presenza o ai danni di un minore, di una donna in gravidanza, di una persona con disabilità o con l'utilizzo di armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

• **575 “Omicidio”**: Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

• **576 “Circostanze aggravanti”**: Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

[omissis]

2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

[omissis]

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa.

• **Art 577 “Altre circostanze aggravanti. Ergastolo”**: Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 (omicidio) è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

[omissis]

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

• **581 “Percosse”**: Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

• **582 “Lesione personale”**: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 (“Circostanze aggravanti”) e 585 (“Circostanze aggravanti”),

ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Come riportato dall'articolo 3 della legge 119/2013, nei casi in cui sia segnalato alle forze dell'ordine un fatto riconducibile ai reati di percosse (c.p. Art. 581) o lesioni personali (c.p. art 582), messo in atto nell'ambito della violenza domestica, il questore può procedere all'ammonimento dell'autore, se ritenuto idoneo, anche in assenza di querela.

In caso di ammonimento, il questore è inoltre tenuto ad informare l'autore dei fatti, dei servizi territoriali volti ad intervenire sugli autori di violenza domestica o di genere.

• **583-bis “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”**: Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Il minore di diciotto anni che assiste ai maltrattamenti è considerata persona offesa.

• **583-quinquies “Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”**: Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

• **588-bis “Costrizione o induzione al matrimonio”**: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia

• **600 “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”**: Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittandosi di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

• **600-bis “Prostituzione minorile”**: è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

• **600-ter “Pornografia minorile”**: è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

• **600-quater.1 “Detenzione di materiale pornografico”**: Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

• **601 “Tratta di persone”**: È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le

stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittandosi di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

• **602 “Acquisto e alienazione di schiavi”**: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

• **605 “Sequestro di persona”**: Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
- 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

• **609-bis “Violenza sessuale”**: Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi

• **609-ter “Circostanze aggravanti”**: La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

I reati di cui all'articolo 609-bis e 609-ter del c.p. sono perseguibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, è possibile procedere di ufficio se i reati sono commessi nei confronti di una persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto, o se commessi dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (c.p. art. 609-septies).

• **609-quater “Atti sessuali con minorenni”**: Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

• **609-quinquies “Corruzione di minorenni”**: chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di

istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza

• **609-octies “Violenza sessuale di gruppo”**: La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

• **609-undecies “Adescamento di minorenni”**: chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater (“detenzione di materiale pornografico”), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

• **612 “Minaccia”**: Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 (“Circostanze aggravanti”), la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.

• **612-bis “Atti persecutori”**: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

L'articolo 8 della legge 38/2009 prevede che fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori, la persona offesa può riferire i fatti all'autorità di pubblica sicurezza e richiedere al questore l'ammonimento dell'autore della condotta.

Il questore, nei casi in cui ritenga fondata la richiesta, procede con l'ammonimento orale dell'autore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

In caso in cui il delitto di cui all'art 612-bis sia commesso da un soggetto già ammonito, la pena è aumentata, ed è possibile procedere d'ufficio.

L'articolo 2 della legge 19/2013 introduce la possibilità di effettuare intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche nei procedimenti per il delitto di atti persecutori.

• **612-ter “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”**: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

2.2. Codice di procedura penale

Oltre ai delitti riportati all'interno del Codice penale, la normativa italiana, e in particolare il codice di procedura penale, prevede ulteriori importanti strumenti legislativi volti al contrasto della violenza di genere e della violenza domestica, e alla tutela e protezione delle vittime.

Con l'articolo 1 della legge 119/2013, è introdotta un'aggravante comune per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, qualora i fatti siano commessi a danno o in presenza di minori o di una donna in gravidanza (c.p. art 61, n. 11-*quinqies*).

L'articolo 380, comma 2 del c.p.p. prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria arrestino chiunque sia colto in flagranza di uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*.1, 600-*quinqies*, 609-*bis*, 609-*octies*, 609-*quater*, 612-*bis*.

Inoltre, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-*bis* (“Allontanamento dalla casa familiare”), comma 6 (art. 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies* 1, 600-*septies* 2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies* e 609-*octies* e 612, secondo comma, 612-*bis* del codice penale), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa (art. 384-*bis* del c.p.p. “Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare”).

Nel caso in cui si proceda per uno dei delitti di cui agli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*bis*, 600-*quater*, 600-*septies* 1, 600-*septies* 2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* e 612, secondo comma, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'articolo 282-*bis* del c.p.p. (“Allontanamento dalla casa familiare”) riporta come la misura possa essere

disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, quindi anche nei casi in cui il delitto non prevede l'ergastolo o la detenzione superiore a tre anni. L'allontanamento dalla casa familiare può essere disposto anche con l'utilizzo delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* (braccialetto elettronico).

In base a quanto sancito dall'articolo 282-*quater* del c.p.p., i provvedimenti di cui agli articoli 282-*bis* ("Allontanamento dalla casa familiare") e 282-*ter* ("Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa") del medesimo codice sono immediatamente comunicati alla persona offesa e, quando presente, al suo difensore. Inoltre, nel caso in cui l'imputato prenda parte e svolga positivamente un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali territoriali, l'articolo 282-*quater* del c.p.p. obbliga il responsabile del servizio a comunicarlo al pubblico ministero e al giudice al fine di procedere alla valutazione ai sensi dell'articolo 299 comma 2 del c.p.p. ("Revoca e sostituzione delle misure").

La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è punita con la reclusione dai sei mesi ai tre anni (c.p. art 387-*bis*).

2.3. Informazioni alla vittima di violenza di genere o violenza domestica

L'articolo 101 del codice di procedura penale riporta come la persona offesa debba essere informata della possibilità di accedere al gratuito patrocinio.

È importante specificare come, in base all'articolo 76, comma 4-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 2002, n. 115, la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-*bis*, 612-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* e 612-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*quinqüies* e 609-*undecies* del codice penale, possa accedere al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto.

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari o le istituzioni pubbliche che ricevono notizia di reato di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*¹, 600-*quinqüies* ("Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"), 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, hanno l'obbligo di fornire alla vittima tutte le indicazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e su richiesta a metterla in contatto con essi (Legge 38/2009, Art. 11).

L'articolo 14 della legge 69/2019 modifica l'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, sancendo come alla persona offesa da reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, debbano essere riportate in una forma ad essa comprensibile, informazioni relative alla possibilità di accedere al gratuito patrocinio, alle eventuali misure protettive che possono essere messe in atto in suo favore, e alle strutture sanitarie, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato presenti sul territorio.

Nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, ogni richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (c.p.p. art 408) e ogni revoca o sostituzione delle misure applicate (c.p.p. art 299) devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa e quando nominato al suo difensore.

L'articolo 15 della legge 69/2019 prevede inoltre, che siano immediatamente comunicati alla persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-

bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-*quinqües* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura detentiva, e l'evasione o la sottrazione volontaria dell'internato alla misura detentiva (c.p.p. art. 90-*ter*).

2.4. Programmi riabilitativi per gli autori di violenza di genere o violenza domestica

L'articolo 13-*bis*, comma 1, della legge 354/1975 prevede che le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater* 1, 600-*quinqües*, 609-*quater*, 609-*quinqües* e 609-*undecies* del Codice penale nonché agli articoli 572, 583-*quinqües*, 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice, possano sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno.

Il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione (art. 4-*bis*, comma 1-*quinqües*, legge 354/1975), al fine della concessione dei benefici previsti dalla legge 354/1975.

Le persone condannate per i reati di cui all'articolo 13-*bis* comma 1 della legge 354/1975, potranno prendere parte a percorsi di reinserimento sociale e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero degli autori dei reati sopra riportati.

Art. 6: Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinqües* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 ("Circostanze aggravanti. Ergastolo"), primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577 ("Altre circostanze aggravanti. Ergastolo"), primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (art. 165 c.p.).

2.5. Ulteriori strumenti di contrasto introdotti dalla Legge 19/2013

Art 4: "Tutela per gli stranieri vittime di violenza"

Nei casi di reati di cui agli articoli 572, 582, 583, 583-*bis*, 605, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale ("Arresto obbligatorio in flagranza), commessi in ambito di violenza domestica sul territorio nazionale ai danni di uno straniero, se i fatti costituiscono un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, il questore è tenuto a rilasciare un permesso di soggiorno al fine di garantire alla vittima la possibilità di sottrarsi alla violenza.

Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati di violenza domestica, può essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione.

Art 5: "Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere"

L'articolo 5 della legge 19/2013 prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, in sinergia con le amministrazioni interessate, l'associazionismo e i centri antiviolenza, elabori un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" con le seguenti finalità:

- prevenire il fenomeno della violenza attraverso l'informazione e la sensibilizzazione sul tema;

- sensibilizzare gli operatori del settore dei media al fine di promuovere una comunicazione rispettosa della rappresentazione di genere e della figura femminile in particolare;
- promuovere la formazione del personale scolastico e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, sui temi della violenza sessuale e di genere;
- potenziare l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
- garantire una formazione specifica per tutte le figure professionali che a vario titolo entrano in contatto con la violenza di genere o lo stalking;
- incrementare la protezione delle vittime rafforzando la collaborazione tra le istituzioni;
- promuovere lo sviluppo e l'attivazione di azioni volte al recupero e all'accompagnamento delle persone autori di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e limitare le recidive;
- prevedere una raccolta, almeno annuale, di dati sul fenomeno

Annualmente il Ministro per le pari opportunità trasmette una relazione in cui vengono riportati dati sull'attuazione del piano.

Art 5-bis: “Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio”

Con l'articolo 5-bis della legge 19/2013 vengono stanziati risorse economiche rivolte ai centri antiviolenza e alle case rifugio al fine di promuoverne e supportarne l'operato, in linea con il Piano di cui all'articolo 5 della medesima legge.

I centri antiviolenza e le case rifugio sono promosse da enti locali, associazioni e organizzazioni competenti nel sostegno alle vittime di violenza e operano in sinergia con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, al fine di garantire una completa tutela della vittima.

Il personale dei centri antiviolenza e delle case rifugio è formato attraverso un approccio integrato che permetta il riconoscimento delle molteplici dimensioni che caratterizzano la violenza, tra cui quelle relazionali, fisiche, psicologiche, economiche, sociali, culturali e quelle legate alle disuguaglianze di genere.

Le regioni destinatarie delle risorse previste dall'articolo 5-bis della legge 19/2013 redigono annualmente una relazione che consegnano al Ministero delle pari opportunità in cui vengono riportate le iniziative adottate e promosse grazie ai fondi stanziati.

Sulla base delle relazioni ottenute dalle regioni, il Ministero delle pari opportunità a sua volta presenta ogni anno una relazione alle Camere in cui viene riportato lo stato di utilizzo delle risorse stanziati.

Bibliografia

[1] <http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4498&area=Salute%20donna&menu=societa>

[2] <https://www.cisl.it/grandi-temi/politiche-di-genere-e-giovani/13815-violenza-domestica-e-di-genere-pubblicata-sulla-gazzetta-ufficiale-la-legge-sul-codice-rosso.html>

[3] <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-italiana>

[4] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/10/15/242/sg/pdf>

[5] <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/cap-iv/art571.html?q=571+cp&area=codici>

Link alla Legge 119/2013: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/10/15/242/sg/pdf>

Link alla Legge 69/2019 (“codice rosso”): <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/25/173/sg/pdf>

3. Regione Piemonte: Legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 "Interventi di Prevenzione e Contrasto della Violenza di Genere e per il Sostegno alle Donne Vittime di Violenza ed ai loro Figli"

La legge regionale 4/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli", conferisce alla Regione la competenza e la responsabilità di promuovere e mettere in atto interventi per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza di genere e della violenza domestica [1], valorizzando le collaborazioni con gli enti locali e del privato sociale, e le esperienze accumulate nel corso degli anni dalle associazioni di donne coinvolte nella lotta alla violenza, sul territorio piemontese [2].

La legge regionale 4/2016 esplicita come la Regione riconosca la violenza di genere come una "violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena" [3, p. 1], condannando ogni forma di violenza contro le donne e i minori, compresa la violenza domestica, la violenza in ambito sociale e lavorativo, la tratta e lo sfruttamento, i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili e ogni altra forma di violenza che rientri nella definizione sopra riportata.

Inoltre, con la presente legge, la Regione promuove interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza, garantisce protezione alle vittime e sostiene interventi formativi volti a creare un clima culturale libero dalle discriminazioni e rispettoso dei diritti umani [3].

Sul piano formativo e preventivo, attraverso la collaborazione con gli enti locali, la Regione promuove campagne di sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza di genere e della violenza domestica, della violenza assistita, dell'abuso sessuale online, della violenza motivata da sfruttamento, e delle mutilazioni genitali femminili, rivolte ai cittadini, all'interno del contesto lavorativo, dei luoghi di istruzione formali e informali, degli ambienti sportivi e dei centri aggregativi. Promuove inoltre un uso responsabile dei mezzi di comunicazione, al fine di evitare messaggi che possano alimentare atteggiamenti discriminatori dell'immagine femminile, fondati sugli stereotipi di genere.

Si impegna infine, per garantire un'adeguata formazione e un continuo aggiornamento ai professionisti coinvolti a vario titolo nel contrasto alla violenza e nella tutela delle vittime [3].

Gli interventi messi in atto dalla Regione in ottemperanza della legge 4/2016 hanno lo scopo di garantire accoglienza, supporto e percorsi rivolti all'acquisizione dell'autonomia personale, sociale, economica e lavorativa per le donne vittime di ogni forma di violenza e per i loro figli, prevedendo inoltre assistenza e interventi rivolti ai minori vittime di violenza assistita e di abuso sessuale online, assicurando prioritariamente la protezione del minore.

La Regione supporta, su tutto il territorio del Piemonte, la presenza e l'operato dei Centri Antiviolenza (almeno uno in ciascuna provincia), volti all'ascolto, all'accoglienza e al supporto delle vittime di violenza e dei loro figli, e delle Case Rifugio, strutture di accoglienza ad indirizzo segreto, atte a garantire sicurezza alle vittime. Sia i Centri Antiviolenza che le Case Rifugio sono accessibili a titolo gratuito [3].

Dal punto di vista sanitario, con la legge 4/2016 la Regione regola l'operato della rete sanitaria contro la violenza, la quale, in interconnessione con i servizi di presa in carico delle vittime di violenza e con l'associazionismo, e attraverso l'azione di un'equipe multiprofessionale, fornisce assistenza alla vittima e ai minori qualora presenti, garantendo l'esonero dal ticket sanitario per le vittime di violenza sessuale e domestica.

Inoltre, attraverso l'istituzione del codice rosa, assegnato alle vittime di violenza in ambito ospedaliero in aggiunta al codice di gravità, le strutture sanitarie si attivano per rendere operativa l'equipe multiprofessionale (ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale, infermiera, personale sanitario del ruolo medico o infermieristico e altre figure ritenute utili) che si occuperà di prendere in carico la vittima.

È infine istituito, per i casi gravi di violenza sessuale e domestica, un centro esperto sanitario che si occupa della presa in carico delle vittime, e del supporto e della formazione degli operatori sanitari impegnati nel contrasto alla violenza contro le donne [3].

Con la legge 4/2016, la Regione Piemonte garantisce il patrocinio legale a tutte le donne vittime di violenza attraverso l'istituzione di un Fondo di solidarietà, volto a coprire le spese legali sia in ambito penale che civile [3]. Possono accedere al fondo tutte le donne di ogni età, residenti e/o domiciliate in Piemonte, che possiedono un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato [2].

La Regione infine sostiene, su tutto il territorio comprese le carceri, interventi di recupero di carattere psicologico, socioeducativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e/o psichiatrico, rivolti ai perpetratori di violenza di genere, volti a limitare le possibilità di recidiva. Tali interventi sono realizzati a patto che sia prioritariamente garantita la sicurezza e il rispetto dei diritti umani delle vittime, assicurando che essi siano svolti in maniera totalmente separata dagli interventi rivolti alle vittime [3].

Le modalità di attuazione della legge 4/2016 e i risultati ottenuti attraverso la sua attuazione, in termini di prevenzione, informazione e supporto alle vittime, sono periodicamente valutate dal Consiglio Regionale in base ad una relazione prodotta dalla Giunta Regionale.

In virtù dei documenti esaminati, il Consiglio Regionale esprime direttive in base alle quali la Giunta Regionale adotta o modifica i successivi piani triennali regionali degli interventi per il contrasto alla violenza di genere [3].

Bibliografia:

[1] <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antiviolenza/piano-straordinario-contro-violenza>

[2] http://www.consiglioregionale.piemonte.it/web/files/73_Donne.pdf

[3] <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/08/attach/1201604.pdf>

Link alla legge regionale 4/2016:

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/08/attach/1201604.pdf>

Mappa centri antiviolenza Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antiviolenza/centri-antiviolenza-mappe-attivita-per-donne-vittime-violenza>